



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

LA CRIMINALITA'
NEGLI ANNI 1971-1972

Supplemento straordinario al
BOLLETTINO MENSILE DI STATISTICA
N. 1 - GENNAIO 1974

ROMA

CONTRATTO DI
AFFIDAMENTO
PER LA
PRESTAZIONE DI
SERVIZI DI
CONSULENZA
E
PUBBLICITÀ

Il sottoscritto
CONTRAFFETTURA S.p.A.
via ...

INDICE

1 - Premessa	Pag.	5
2 - Campo di osservazione ed unità di rilevazione	»	5
3 - Delitti denunciati e quozienti di criminalità	»	6
4 - La criminalità negli scorsi decenni	»	9
5 - Delitti di autori ignoti	»	9
6 - Quozienti di criminalità per regione	»	10
7 - Delitti denunciati nei comuni capoluoghi e negli altri comuni	»	13
8 - Indici di criminalità	»	14
Appendice	»	19

SECRET

1. The following information was obtained from a source who has provided reliable information in the past.

2. The source has advised that the following information is true and correct:

3. The source has advised that the following information is true and correct:

4. The source has advised that the following information is true and correct:

5. The source has advised that the following information is true and correct:

6. The source has advised that the following information is true and correct:

7. The source has advised that the following information is true and correct:

8. The source has advised that the following information is true and correct:

9. The source has advised that the following information is true and correct:

10. The source has advised that the following information is true and correct:

LA CRIMINALITA' NEGLI ANNI 1971-1972

1. PREMESSA

Dal 1968 l'Istituto Centrale di Statistica effettua la rilevazione dei delitti mediante un nuovo modello (mod. ISTAT/M/310-68) con il quale vengono rilevati i fatti che hanno costituito oggetto di denuncia e per i quali, in base ad un primo esame, l'Autorità Giudiziaria ha promosso azione penale.

Pertanto, a differenza della precedente rilevazione che veniva effettuata tramite modelli riepilogativi, quella attuale consente l'assunzione di notizie dettagliate relative a ciascun fatto oggetto di denuncia.

Nella presente nota, oltre ai dati analitici più significativi del fenomeno criminoso nel biennio 1971-72, vengono anche riportati alcuni dati sintetici sulla criminalità registratasi in Italia negli ultimi decenni.

Sono inoltre riportati i criteri di calcolo ed i valori numerici di un « indice di criminalità » elaborato per l'anno 1972 e che l'Istituto intende calcolare anche nei prossimi anni.

2. CAMPO DI OSSERVAZIONE ED UNITÀ DI RILEVAZIONE

Le statistiche dei delitti denunciati — in Italia come negli altri Paesi — sono state finora le più usate per misurare il fenomeno della criminalità. Esse, infatti, nonostante qualche inconveniente del quale si dirà più avanti, e a differenza di quelle relative agli imputati giudicati, « hanno il vantaggio — come osserva il De Castro (1) — di riferirsi alla

(1) D. DE CASTRO, *La riforma delle statistiche giudiziarie*, in « Atti del Simposio internazionale », sul tema: « La statistica come metodologia della scienza sociale » - Roma 13-15 marzo 1966, Vol. 1°, Roma 1967.

totalità dei reati, di riflettere la situazione immediata e di poter fornire perciò dati statistici a brevissima distanza di tempo, di non risentire gli effetti delle amnistie e della diversa severità dei giudici nella istruttoria e in giudizio, di comprendere i delitti di ignoti ». Poiché, però, come l'esperienza dimostra, non tutte le denunce risultano fondate, nel presente studio sono state considerate soltanto quelle a carico di autori noti ed ignoti per le quali l'Autorità Giudiziaria (Magistratura ordinaria) ha promosso l'azione penale, costituendo il fatto denunciato violazione di una norma penale (2).

Restano, pertanto, escluse tutte quelle denunce per le quali è stato emesso dal Pretore o richiesto dal Pubblico Ministero il decreto di impromovibilità dell'azione penale.

L'unità di rilevazione è costituita dal delitto singolo o in concorso con altri delitti commessi da una o più persone; per conseguenza, in riferimento ad una singola denuncia, possono essere configurati uno o più delitti ed implicate una o più persone. I

(2) Ai fini statistici l'azione penale si considera promossa:

a) nel caso di imputati noti:

- quando viene formulato il capo di imputazione nei confronti dell'imputato, prima dell'eventuale contestazione ed in ogni caso appena viene emesso un ordine od un mandato (di comparizione, di accompagnamento, di cattura o di arresto);
- quando l'imputato viene denunciato in stato di arresto e non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 246 C.P.P.;
- quando il Pubblico Ministero trasmette gli atti al Giudice Istruttore perché proceda in via formale chiedendo la contestazione del reato all'imputato;
- quando il fatto è contestato a chi si presenta spontaneamente al Magistrato (art. 250 C.P.P.);

b) nel caso di autori ignoti quando si fa luogo alla rubricazione del reato.

delitti considerati sono quelli previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali.

Nella presente nota i dati del biennio 1971-72 risultano raggruppati in classi di delitti formate sulla base dei titoli del Codice Penale. Nell'ambito delle classi sono previste anche talune categorie per quei delitti o gruppi di delitti che per gravità e frequenza sono particolarmente significativi ai fini dello studio della criminalità. I delitti contemplati dalle leggi speciali, quali quelli trattati nella legge sulla prostituzione (istigazione, sfruttamento e favoreggiamento), nella legge cambiaria (banca-rotta semplice e fraudolenta, emissione di assegni a vuoto) sono stati considerati assieme a quelli affini previsti dal Codice Penale. Pertanto, i primi sono stati compresi nella classe « contro la moralità pubblica e il buon costume », i secondi nella classe « contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ». Tutti gli altri delitti previsti da altre leggi, relativi al contrabbando, al commercio di droga, alla detenzione di armi, ecc., sono stati compresi nella classe « altri delitti ».

Nell'esposizione a livello territoriale i dati, sempre assunti al momento dell'inizio dell'azione penale, sono riferiti al luogo del commesso delitto, e non alla sede dell'Ufficio giudiziario che ha promosso l'azione penale.

E' da precisare, infine, che non poche imputazioni (rubricate a seguito di denuncia), dopo lo svolgimento dell'iter giudiziario, possono essere definite con sentenza di proscioglimento, la quale, pur scagionando gli imputati, non esclude che i fatti delittuosi si siano verificati, come per le formule: « per mancanza o remissione di querela », « per prescrizione », « per insufficienza di prove », « per amnistia », « perché il fatto non è stato commesso (dall'imputato) », « per impromovibilità dell'azione penale » (in determinati casi), « per perdono giudiziale » (in caso di autori minorenni) e come tali debbono essere considerate ai fini della misura della criminalità.

Al contrario, i delitti per i quali l'iter giudiziario si conclude col proscioglimento degli imputati perché « il fatto non costituisce reato » o « perché il fatto non sussiste », non dovrebbero essere considerati ai fini della misura della criminalità. Ma ciò tuttavia non risulta praticamente possibile perché la sentenza viene emessa a distanza talvolta notevole di tempo dal momento dell'inizio

dell'azione penale. Pertanto, a causa di questa circostanza, il livello della criminalità risulta di poco più elevato del dovuto, il che però non ha conseguenze di rilievo sulla dinamica del fenomeno in quanto la percentuale degli imputati prosciolti per le sopramenzionate modalità è relativamente modesta ed abbastanza stabile attraverso il tempo (1).

E' inoltre da tener presente che le misure della criminalità, illustrate nei successivi paragrafi, essendo basate sugli inizi dell'azione penale e sulle relative comunicazioni effettuate dalle cancellerie, risultano anche influenzate sia dalle fluttuazioni stagionali dell'attività della Magistratura nei vari periodi dell'anno (2), sia dalla maggiore o minore tempestività delle comunicazioni effettuate a cura degli uffici giudiziari delle varie circoscrizioni. Le misure stesse sono inoltre influenzate dalla circostanza che attraverso il tempo può variare la frequenza con la quale gli stessi atti danno luogo a denuncia (3).

3. DELITTI DENUNCIATI E QUOZIENTI DI CRIMINALITÀ

Dall'esame del prosp. 1 si riscontra un aumento complessivo della criminalità, che appare evidente anche dalla sola osservazione dei valori assoluti i quali mostrano come vi sia stato nel 1972 un incremento di circa 150.000 delitti denunciati.

Allo scopo di eliminare l'influenza del numero degli abitanti sul numero dei delitti, sono stati cal-

(1) Infatti negli anni 1968 e 1969 la percentuale degli imputati prosciolti « perché il fatto non sussiste » o « perché il fatto non costituisce reato » risulta ordinatamente pari a 4,0% e 4,5% e 9,4% e 9,9%. In complesso, quindi, solo un 13-14% degli imputati giudicati è prosciolta per inesistenza del fatto o perché il fatto non costituisce reato. Nel 1970 le analoghe percentuali non sono significative a causa del fortissimo aumento del numero degli imputati prosciolti per amnistia in virtù del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283. Analoga osservazione può farsi per l'anno 1971 che risente ancora gli effetti del citato provvedimento di clemenza.

(2) L'esame dei dati mensili mette in evidenza che per alcuni dei quozienti di criminalità si registrano massimi autunnali e minimi estivi che sono presumibilmente dovuti più che a vere e proprie fluttuazioni stagionali della criminalità, alla pausa estiva ed alla ripresa autunnale dell'attività dei magistrati.

(3) Così, ad esempio, la costante diminuzione negli ultimi anni delle denunce per atti osceni deve molto probabilmente attribuirsi ad un atteggiamento meno severo della società piuttosto che ad una vera riduzione di quegli atti.

Prosp. 1 — Delitti denunciati

CLASSI E CATEGORIE DI DELITTI	DATI ASSOLUTI		VARI- ZIONI PERCEN- TUALI RISPETTO AL 1971	CLASSI E CATEGORIE DI DELITTI	DATI ASSOLUTI		VARIA- ZIONI PERCEN- TUALI RISPETTO AL 1971
	1971	1972			1971	1972	
1. CONTRO LA PERSONA	184.382	184.402	..	5.4 Truffa ed altre frodi	29.006	29.036	..
1.1 Contro la vita	7.319	7.980	+ 9,0	Truffa	15.146	16.019	+ 5,8
Strage (a)	11	16	+ 45,5	Appropriazione indebita	7.862	6.548	- 16,7
Omicidio volontario consumato	625	543	- 13,1	Ricettazione	2.513	3.097	+ 23,2
Omicidio volontario tentato	789	841	+ 6,6	Insolvenza fraudolenta, ecc.	3.485	3.372	- 3,2
Infanticidio per causa d'onore	15	18	+ 20,0	6. CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	138.174	105.535	- 23,6
Omicidio preterintenzionale	68	72	+ 5,9	6.1 Emissione assegni a vuoto	131.838	99.817	- 24,3
Omicidio colposo	5.811	6.490	+ 11,7	Frode nell'esercizio del commercio.	1.040	947	- 8,9
1.2 Contro l'incolumità e la libertà indivi- duale	153.477	154.283	+ 0,5	6.2 { Vendita sostanze alimentari non genuine	298	273	- 8,4
Percosse	4.998	4.611	- 7,7	Arbitraria invasione aziende, ecc.	431	453	+ 5,1
Lesioni personali volontarie	33.088	31.601	- 4,5	Bancarotta	4.567	4.045	- 11,4
Lesioni personali colpose	90.636	93.613	+ 3,3	7. CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA	9.422	6.008	- 36,2
Rissa, abbandono d'incapace, ecc.	2.124	1.961	- 7,7	8. CONTRO LA FEDE PUBBLICA	20.760	18.548	- 10,7
Violenza privata, minaccia, ecc.	22.631	22.497	- 0,6	8.1 Falsità in atti e persone	16.878	14.608	- 13,4
1.3 Ingiuria e diffamazione	23.586	22.139	- 6,1	8.2 { Falsità in monete	3.617	3.556	- 1,7
2. CONTRO LA FAMIGLIA	16.721	15.453	- 7,6	Falsità in sigilli	265	384	+ 44,9
2.1 Violazione obblighi assistenza familiare	10.644	9.409	- 11,6	9. CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO	428	770	+ 79,9
2.2 Maltrattamenti in famiglia	4.581	4.707	+ 2,8	10. CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	30.402	27.858	- 8,4
2.3 Altri	1.496	1.337	- 10,6	10.1 Omissione atti d'ufficio, ecc.	19.435	15.829	- 18,6
3. CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME	9.245	8.919	- 3,5	10.2 { Violenza, resistenza, oltraggio, ecc.	10.455	11.532	+ 10,3
Violenza carnale	1.476	1.339	- 9,3	Peculato, malversazione, ecc.	512	497	- 2,9
Atti di libidine violenti	1.230	1.187	- 3,5	11. CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	6.582	6.799	+ 3,3
Atti osceni	2.631	2.411	- 8,4	12. CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI	118	127	+ 7,6
Corruzione di minorenni, ecc.	2.499	2.487	- 0,5	13. CONTRO L'ORDINE PUBBLICO	609	621	+ 2,0
Istigazione, sfruttamento e favoreggia- mento prostituzione	1.409	1.495	+ 6,1	14. ALTRI DELITTI	35.011	37.976	+ 8,5
4. CONTRO L'INTEGRITÀ E LA SANITÀ DELLA STIRPE	237	270	+ 13,9	TOTALE	1.255.151	1.404.658	+ 11,9
5. CONTRO IL PATRIMONIO	803.060	991.372	+ 23,4				
5.1 Furto	747.137	934.406	+ 25,1				
Furto semplice	66.117	51.997	- 21,4				
Furto aggravato	681.020	882.409	+ 29,6				
5.2 Rapina, estorsione, sequestro di persona	4.660	4.937	+ 5,9				
5.3 Danni a cose, animali, terreni, ecc.	22.257	22.993	+ 3,3				

(a) Ai fini statistici il delitto di strage, previsto dal Codice Penale tra i delitti « Contro l'incolumità pubblica », è stato inserito nella classe « Contro la persona ».

Prosp. 2 — Quozienti di criminalità per 100.000 abitanti

CLASSI E CATEGORIE DI DELITTI	DELITTI DENUNCIATI PER 100.000 ABITANTI		VARI- ZIONI PERCEN- TUALI RISPETTO AL 1971	CLASSI E CATEGORIE DI DELITTI	DELITTI DENUNCIATI PER 100.000 ABITANTI		VARI- ZIONI PERCEN- TUALI RISPETTO AL 1971
	1971	1972			1971	1972	
1. CONTRO LA PERSONA	341,5	338,8	— 0,8	6. CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	255,9	193,9	— 24,2
1.1 Contro la vita (a)	13,6	14,7	+ 8,1	6.1 Emissione assegni a vuoto	244,1	183,4	— 24,9
di cui:				6.2 Altri	11,8	10,5	— 11,0
omicidio volontario consumato (b)	1,2	1,0	— 16,7	7. CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA	17,4	11,0	— 36,8
omicidio volontario tentato	1,5	1,6	—	8. CONTRO LA FEDE PUBBLICA	38,5	34,1	— 11,4
omicidio preterintenzionale	0,1	0,1	—	8.1 Falsità in atti e persone	31,3	26,8	— 14,4
omicidio colposo	10,1	11,9	+ 10,2	8.2 Altri	7,2	7,3	+ 1,4
1.2 Contro l'incolumità e la libertà indivi- duale	284,2	283,4	— 0,3	9. CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO	0,8	1,4	+ 75,0
di cui:				10. CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	56,3	51,2	— 9,1
lesioni personali volontarie	61,3	58,1	— 5,2	10.1 Omissione di atti d'ufficio, ecc.	36,0	29,1	— 19,2
lesioni personali colpose	167,8	172,0	+ 2,5	10.2 Altri	20,3	22,1	+ 8,9
1.3 Ingiuria e diffamazione	43,7	40,7	— 6,9	11. CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	12,2	12,4	+ 1,6
2. CONTRO LA FAMIGLIA	31,0	28,4	— 8,4	12. CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA PIETÀ DEL DEFUNTI	0,2	0,2	—
2.1 Violazione obblighi assistenza familiare	19,7	17,3	— 2,2	13. CONTRO L'ORDINE PUBBLICO	1,1	1,1	—
2.2 Maltrattamenti in famiglia	8,5	8,6	+ 1,2	14. ALTRI DELITTI	64,8	69,8	+ 7,7
2.3 Altri	2,8	2,5	— 10,7				
3. CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME	17,1	16,4	— 4,1				
4. CONTRO L'INTEGRITÀ E LA SANITÀ DELLA STIRPE	0,4	0,5	+ 25,0				
5. CONTRO IL PATRIMONIO	1.487,0	1.821,4	+ 22,5				
5.1 Furto	1.383,5	1.716,8	+ 24,1				
5.2 Rapina, estorsione, sequestro di persona	8,6	9,1	+ 5,8				
5.3 Danni a cose, animali, terreni, ecc.	41,2	42,2	+ 2,4				
5.4 Truffa ed altre frodi	53,7	53,3	— 0,7				
				DELITTI IN TOTALE	2.324,2	2.580,6	+ 11,0

(a) Cfr. nota (a) del prospetto 1. — (b) Compreso l'infanticidio

colati (prosp. 2) i quozienti di criminalità (1), i quali passano da 2.324,2 delitti denunciati per 100.000 abitanti nel 1971 a 2.580,6 nel 1972, con un incremento quindi dell'11,0%.

Considerando i vari tipi di delitto, si rileva che i delitti contro la persona risultano in diminuzione; fenomeno che si riscontra anche nei delitti contro la famiglia, la moralità pubblica ed il buon costume.

Un aumento notevole si ha invece nei delitti contro il patrimonio, per i quali i quozienti salgono da 1.487,0 nel 1971 a 1.821,4 nel 1972 con un aumento quindi del 22,5%.

E' da sottolineare che tale aumento è determinato dalla rilevante frequenza dei furti, i cui quo-

(1) Tali quozienti sono stati calcolati per ciascun anno dividendo il numero dei delitti denunciati per l'ammontare della popolazione residente a metà anno.

zienti per il 1971 e 1972 sono rispettivamente 1.383,5 e 1.716,8, con una variazione percentuale del +24,1.

E' da segnalare che proprio i furti (2), che costituiscono circa il 60% di tutti i delitti denunciati, hanno contribuito in modo decisivo a determinare l'aumento della criminalità.

Per i delitti di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione la variazione percentuale rispetto al 1971 è del +5,8.

(2) Nella voce « furto » sono compresi i dati relativi ai furti semplici ed a quelli aggravati. Tra i furti semplici vengono anche classificati i cosiddetti furti d'uso, cioè sottrazioni temporanee del bene altrui; nei furti aggravati, che sono la maggior parte, sono da annoverare tutti i furti d'auto, di parti d'auto e di oggetti su auto. Attualmente non si dispone di dati relativi ai vari tipi di furti, ma da informazioni degli organi di polizia risulta che i furti di auto sono i più numerosi.

4. LA CRIMINALITÀ NEGLI SCORSI DECENNI

Allo scopo di consentire qualche confronto dell'attuale livello della criminalità con quelli del passato, nel prosp. 3 per gli anni 1931, 1951, 1961, 1971 e 1972 ed i principali gruppi di delitti, si riportano i relativi quozienti per 100.000 abitanti. Nonostante il lungo periodo considerato, il con-

fronto risulta sufficientemente significativo soprattutto perché il Codice Penale introdotto nel 1931 è tuttora vigente.

Come si vede dal 1931 al 1972 il quoziente di criminalità complessivo è aumentato dell'89,2%. Incrementi notevoli hanno avuto i quozienti relativi ai furti (+243,2%), alle rapine, estorsioni e sequestri di persona (+42,2%), alle percosse e lesioni

Prosp. 3 — Delitti denunciati per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale
Quozienti per 100.000 abitanti

ANNI	Omicidi volontari e preterintenzionali e infanticidi	Omicidi colposi	Percosse e lesioni personali	Ingiurie e diffamazioni	Delitti contro la famiglia e la moralità pubblica	Furti	Rapine, estorsioni, sequestri	Truffe e altre frodi	Altri delitti	TOTALE
1931	5,5	..	177,3	80,8	33,7	500,3	6,4	99,5	460,7	1.364,2
1951	5,0	8,1	226,3	87,5	48,0	572,8	7,9	86,0	445,9	1.487,5
1961	3,2	12,1	345,5	70,6	61,6	622,7	6,5	81,8	505,3	1.709,2
1971	2,8	10,8	238,4	43,7	48,1	1.383,5	8,6	53,7	534,6	2.324,2
1972	2,7	11,9	238,5	40,7	44,8	1.716,8	9,1	53,3	462,8	2.580,6
Variazioni %										
1972/31	- 50,9	..	+ 34,5	- 49,6	+ 32,9	+ 243,2	+ 42,2	- 46,4	+ 0,5	+ 89,2

personali (+34,5%), ai delitti contro la famiglia e la moralità pubblica (+32,9%), agli omicidi colposi (soprattutto derivanti dal traffico automobilistico il cui numero nel 1931 era irrilevante) e agli altri delitti (+0,5%). Sono invece diminuiti i quozienti di criminalità relativi: agli omicidi volontari, preterintenzionali e agli infanticidi (-50,9%), alle ingiurie e diffamazioni (-49,6%), alle truffe ed altre frodi (-46,4%).

Tutto ciò mostra che, parallelamente alle trasformazioni prodottesi nella società italiana negli ultimi 40 anni, la criminalità si è molto aggravata ed ha al tempo stesso mutato profondamente la sua struttura.

5. DELITTI DI AUTORI IGNOTI

La frequenza dei delitti denunciati a carico di autori ignoti sul totale dei delitti per i quali è stata iniziata l'azione penale risulta molto diversa tra i vari tipi di delitti. Al fine di valutare tale di-

versità nel prospetto 4, per ciascuna specie di delitto, vengono fornite le percentuali dei delitti denunciati commessi da autori che risultavano ignoti al momento dell'inizio dell'azione penale sul totale dei delitti denunciati della stessa specie.

Per il complesso dei delitti tale percentuale risulta pari al 61,7% nel 1971 e al 68,3% nel 1972. Va subito osservato che queste elevate percentuali sono determinate essenzialmente dai delitti contro il patrimonio.

Infatti, nel biennio considerato, i delitti di autori ignoti contro il patrimonio sono stati l'89,9% nel 1971 e il 92,0% nel 1972, rispetto al totale dei delitti della stessa classe. In particolare, i furti commessi da autori ignoti hanno rappresentato il 94,2% e il 95,3% di tutti i furti commessi.

Per le rapine, le estorsioni e i sequestri di persona le percentuali dei delitti di autori ignoti nel 1971 e 1972 hanno assunto rispettivamente i valori: 51,6% e 48,3%.

Un'altra classe per la quale si registrano elevate percentuali è quella dei delitti contro l'inco-

Prosp. 4 — Percentuali dei delitti a carico di autori ignoti sul totale dei delitti

CLASSI E CATEGORIE DI DELITTI	1971	1972	CLASSI E CATEGORIE DI DELITTI	1971	1972
1. CONTRO LA PERSONA	8,4	8,1	6. CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	1,7	2,5
1.1 Contro la vita (a)	4,9	4,3	6.1 Emissione assegni a vuoto	1,7	2,6
di cui: omicidio volontario consumato (b)	12,7	14,8	6.2 Altri	2,0	1,3
omicidio volontario tentato	9,9	8,7	7. CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA	77,6	76,0
omicidio preterintenzionale	5,9	4,2	8. CONTRO LA FEDE PUBBLICA	63,2	55,2
omicidio colposo	3,3	2,8	8.1 Falsità in atti e persone	53,4	43,4
1.2 Contro l'incolumità e la libertà individuale	9,3	8,7	8.2 Altri	79,9	77,0
di cui: lesioni personali volontarie	7,5	8,7	9. CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO	25,7	18,2
lesioni personali colpose	10,6	9,0	10. CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	2,4	2,4
1.3 Ingiuria e diffamazione	4,2	5,0	10.1 Omissione di atti d'ufficio, ecc.	1,9	1,8
2. CONTRO LA FAMIGLIA	1,3	1,0	10.2 Altri	3,3	3,2
2.1 Violazione obblighi assistenza familiare	0,8	0,7	11. CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	2,4	2,5
2.2 Maltrattamenti in famiglia	2,0	1,1	12. CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI	34,7	27,6
2.3 Altri	2,3	2,8	13. CONTRO L'ORDINE PUBBLICO	6,7	8,4
3. CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME	11,3	10,3	14. ALTRI DELITTI	34,8	33,4
4. CONTRO L'INTEGRITÀ E LA SANITÀ DELLA STIRPE	3,8	5,2			
5. CONTRO IL PATRIMONIO	89,9	92,0			
5.1 Furto	94,2	95,3			
5.2 Rapina, estorsione, sequestro di persona	51,6	48,3			
5.3 Danni a cose, animali, terreni, ecc.	55,0	58,8			
5.4 Truffa ed altre frodi	12,7	17,3			
			DELITTI IN TOTALE	61,7	68,3

(a) Cfr. nota (a) del prospetto 1. — (b) Cfr. nota (b) del prospetto 2.

luminità pubblica che, nei due anni considerati, sono risultate del 77,6% e del 76,0%.

Seguono i delitti contro la fede pubblica con valori del 63,2% e del 55,2%; in particolare per la falsità in atti e persone si registra un elevato valore nel 1971 (53,4%); per gli altri delitti di falsità che comprendono falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo, si osservano punte del 79,9% e del 77,0%.

Al contrario, per i delitti contro la persona la percentuale di quelli commessi da autori ignoti sul totale dei delitti della stessa classe è molto bassa; si riscontrano infatti valori dell'8,4% nel 1971 e dell'8,1% nel 1972.

6. QUOZIENTI DI CRIMINALITÀ PER REGIONE

Nel prosp. 5 per il complesso dei delitti e per le classi già in precedenza considerate sono riportati i quozienti di criminalità nelle varie regioni per gli anni 1971 e 1972.

Con riferimento all'anno 1972, e limitatamente ad alcune classi di delitti, dai grafici 1-4, riportati a pag. 12, si può desumere la graduatoria delle regioni ordinate secondo i quozienti di criminalità.

Per il complesso dei delitti si può rilevare che 6 regioni presentano un quoziente più alto di quello dell'Italia e 14 regioni un quoziente più basso.

I quozienti variano per il 1972 da un massimo di

Prosp. 5 — Quozienti di criminalità per regione per 100.000 abitanti


Anni 1971-1972

REGIONI ANNI	DELITTI														Altri	TOTALE
	Contro la persona	Contro la fami- glia	Contro la mo- ralità pubblica e il buon costu- me	Contro l'in- tegrità e sanità della stirpe	Contro il patri- monio	Contro l'econo- mia pubblica ind. e com- mercio	Contro l'inco- lunità pubblica	Contro la fede pubblica	Contro la per- sonalità dello Stato	Contro la pubblica ammi- nistrazione	Contro l'ammi- nistrazione della giusti- zia	Contro il senti- mento religioso e la pietà dei defunti	Contro l'ordine pubblico			
Piemonte 1971	266,4	29,4	18,6	0,6	1.951,0	180,1	6,1	33,9	1,1	63,0	8,9	0,2	0,8	39,0	2.599,1	
1972	219,0	23,1	16,4	0,7	1.931,0	133,4	6,6	38,5	2,2	44,8	10,0	0,1	1,4	56,5	2.483,7	
Valle d'Aosta 1971	792,6	63,4	33,1	0,9	1.360,1	263,6	17,5	30,3	0,9	44,1	19,3	—	—	46,8	2.672,6	
1972	792,2	45,4	20,0	—	1.270,9	268,9	6,4	55,4	2,7	44,5	16,4	—	—	131,7	2.654,5	
Lombardia 1971	299,2	30,2	19,7	0,4	1.375,9	327,1	4,7	92,2	0,5	60,0	12,3	0,1	1,0	163,0	2.386,3	
1972	299,9	28,2	18,1	0,4	2.610,7	249,7	3,6	75,7	0,9	50,6	11,6	0,1	1,4	181,3	3.532,2	
Trentino-Alto Adige . 1971	355,1	19,1	21,7	0,8	1.202,9	109,5	24,2	48,7	2,0	46,2	11,4	0,2	0,8	33,5	1.876,1	
1972	381,2	21,4	23,1	0,1	1.219,8	108,0	18,9	40,9	2,3	46,7	14,3	0,2	1,4	38,6	1.916,9	
Veneto 1971	365,1	16,6	13,9	0,4	989,6	139,1	8,9	33,1	0,8	34,0	7,0	0,2	0,8	19,0	1.629,5	
1972	389,1	18,3	17,4	0,5	1.333,4	119,3	4,0	26,3	1,5	41,2	10,2	0,1	0,4	22,4	1.984,1	
Friuli-Venezia Giulia. 1971	519,6	19,3	19,7	0,1	512,8	66,8	16,3	23,3	1,8	36,0	10,6	0,3	0,4	26,1	1.253,1	
1972	550,1	22,6	15,6	0,1	549,7	71,6	10,7	25,8	3,8	39,6	9,5	0,2	0,3	31,7	1.331,3	
Liguria 1971	518,9	50,2	20,2	0,6	2.271,5	248,7	26,8	34,6	1,0	45,1	11,7	0,2	0,7	94,0	3.324,2	
1972	504,4	37,7	25,3	0,8	2.000,9	247,1	10,9	39,2	2,1	48,4	11,7	0,4	1,1	59,2	2.989,2	
Emilia-Romagna . . . 1971	318,5	17,1	14,6	0,3	1.195,2	185,5	10,7	31,2	0,8	26,8	7,3	0,2	0,3	33,0	1.841,5	
1972	300,6	17,3	13,3	0,2	1.443,9	176,5	5,2	29,7	1,8	25,5	7,6	0,3	0,7	33,7	2.056,1	
Toscana 1971	409,8	18,1	15,3	0,4	1.062,5	256,7	45,3	27,5	0,8	25,8	7,1	0,2	0,6	43,2	1.913,3	
1972	397,4	16,4	12,2	0,4	1.199,7	220,3	14,2	28,6	1,3	28,4	7,3	0,3	1,0	45,2	1.972,7	
Umbria 1971	398,9	12,4	8,4	0,6	470,4	181,6	26,9	25,7	0,4	22,8	5,0	—	—	7,6	1.160,7	
1972	404,6	9,5	11,6	0,1	496,9	130,3	7,2	20,8	1,4	15,8	6,3	0,1	0,4	5,0	1.110,0	
Marche 1971	351,9	9,4	13,4	0,4	420,7	127,5	9,3	23,2	0,4	23,7	6,9	0,5	0,6	20,9	1.008,8	
1972	433,2	13,0	12,9	0,1	627,1	115,0	4,6	22,2	2,1	24,5	10,1	0,2	1,2	19,0	1.285,8	
Lazio 1971	204,2	18,1	14,5	0,4	2.803,7	604,0	14,9	45,7	0,6	40,7	9,6	0,2	0,9	20,1	3.777,6	
1972	189,6	16,2	11,9	0,4	3.309,3	236,3	7,9	31,4	0,8	35,7	9,0	0,2	0,9	24,3	3.873,9	
Abruzzi 1971	539,9	30,5	12,2	0,6	846,9	107,3	14,9	28,9	1,3	47,3	12,3	0,3	3,8	23,0	1.669,0	
1972	547,7	24,2	11,3	0,3	943,7	79,4	9,2	17,8	0,9	46,4	13,4	0,1	0,3	27,9	1.722,6	
Molise 1971	364,0	32,9	23,8	1,3	522,1	76,5	37,0	27,0	1,3	38,9	18,2	—	—	18,2	1.161,2	
1972	445,7	41,8	16,8	0,9	571,4	50,2	28,1	23,1	2,5	53,3	26,5	1,2	0,3	27,7	1.289,5	
Campania 1971	382,8	44,2	19,1	0,5	1.938,9	360,4	18,1	25,2	0,4	106,2	16,5	0,4	1,9	109,0	3.023,6	
1972	351,6	38,8	17,7	0,7	2.157,5	353,7	14,2	27,3	0,7	94,9	14,0	0,2	2,0	96,3	3.169,6	
Puglia 1971	486,1	59,5	18,9	0,6	1.744,8	219,6	16,7	20,5	0,6	73,0	14,4	0,1	1,1	27,7	2.683,6	
1972	534,3	54,0	19,0	0,7	1.727,1	193,0	11,3	19,3	1,1	62,1	16,5	0,3	1,3	28,8	2.668,8	
Basilicata 1971	295,9	21,1	13,0	0,8	336,8	54,7	37,9	14,8	1,3	38,1	14,1	0,2	1,3	21,1	851,1	
1972	355,2	26,6	15,2	0,5	411,1	34,6	11,4	13,4	0,7	31,8	16,4	—	1,0	14,7	932,6	
Calabria 1971	381,9	33,5	10,7	0,2	692,4	185,8	30,1	15,4	0,8	58,7	24,7	0,3	1,0	122,5	1.558,0	
1972	403,5	32,5	13,5	0,5	778,3	149,3	25,6	13,6	1,1	64,7	22,0	0,5	1,0	132,7	1.638,8	
Sicilia 1971	225,5	50,6	16,6	0,4	1.549,4	206,8	22,4	16,2	0,9	85,9	19,2	0,3	2,6	50,0	2.246,8	
1972	205,7	45,9	14,7	0,7	1.708,4	160,7	21,1	14,3	2,0	77,9	19,5	0,4	1,7	62,9	2.335,9	
Sardegna 1971	297,8	29,2	27,0	0,3	1.084,2	92,1	53,2	20,0	1,4	69,9	18,1	0,4	1,4	32,8	1.727,8	
1972	275,6	29,7	28,7	1,2	1.352,3	96,0	44,2	19,6	1,4	61,9	19,5	0,4	0,5	40,5	1.971,5	
ITALIA 1971	341,5	30,9	17,1	0,4	1.486,9	255,8	17,4	38,4	0,8	56,3	12,2	0,2	1,1	64,8	2.323,8	
1972	338,7	28,3	16,4	0,5	1.821,2	193,9	11,0	34,1	1,4	51,2	12,5	0,2	1,1	69,8	2.580,3	
ITALIA SETTENTRIONALE 1971	338,5	26,5	17,9	0,4	1.404,9	222,0	9,5	53,3	0,9	48,3	9,9	0,2	0,8	80,5	2.213,6	
1972	332,6	24,3	17,6	0,4	1.901,2	182,7	5,8	47,5	1,7	43,3	10,5	0,2	1,0	88,9	2.657,7	
ITALIA CENTRALE . . . 1971	307,7	16,5	14,2	0,4	1.726,2	392,2	25,3	35,1	0,6	32,1	8,1	0,2	0,7	27,0	2.586,3	
1972	307,8	15,4	12,1	0,3	2.034,1	207,0	9,5	28,5	1,2	30,3	8,4	0,3	0,9	29,2	2.685,0	
ITALIA MERIDIONALE . 1971	421,6	44,2	16,9	0,5	1.477,8	248,6	20,7	22,2	0,7	79,1	16,7	0,3	1,6	73,9	2.424,8	
1972	431,8	40,3	16,7	0,6	1.558,1	228,7	14,9	21,3	0,9	72,5	16,3	0,3	1,4	71,0	2.504,8	
ITALIA INSULARE . . . 1971	242,8	45,4	19,1	0,4	1.438,2	179,3	29,8	17,1	1,0	82,0	18,9	0,3	2,3	45,8	2.122,4	
1972	222,5	42,0	18,1	0,8	1.622,8	145,2	26,6	15,5	1,8	74,0	19,5	0,4	1,5	57,6	2.248,3	


QUOZIENTI DI CRIMINALITÀ PER 100.000 ABITANTI

Per regioni - Anno 1972


TOTALE DELITTI




DELITTI CONTRO LA PERSONA



DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO



DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO



3.873,9 nel Lazio ad un minimo di 932,6 nella Basilicata.

Per i delitti contro la persona i quozienti variano da un massimo di 792,2 nella Valle d'Aosta ad un minimo di 189,6 nel Lazio.

Per i delitti contro il patrimonio i quozienti oscillano fra un massimo di 3.309,3 per il Lazio e un minimo di 411,1 per la Basilicata.

Infine per i delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il quoziente più alto si registra per la Campania, 353,7, e quello minimo per la Basilicata, 34,6.

I dati del prospetto 6 consentono, peraltro, di ri-

Prosp. 6 — Coefficienti di variazione fra regioni dei quozienti di criminalità per 100.000 abitanti

Anno 1972

CLASSI DI DELITTI	COEFFICIENTI DI VARIAZIONE %
Contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti	95,7
Altri	83,6
Contro l'incolumità pubblica	74,2
Contro la integrità e la sanità della stirpe	66,7
Contro l'ordine pubblico	57,3
Contro il patrimonio	53,7
Contro la fede pubblica	50,9
Contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio	50,5
Contro la personalità dello Stato	47,0
Contro la famiglia	42,7
Contro la pubblica amministrazione	39,3
Contro l'amministrazione della giustizia	38,3
Delitti in totale	37,0
Contro la persona	34,8
Contro la moralità pubblica e il buon costume	27,4

levare il grado di eterogeneità delle regioni italiane per classi di delitti. Infatti misurando il detto grado di eterogeneità mediante i coefficienti di variazione ($CV = \frac{\sigma}{M}$), si osserva una forte diversificazione regionale per alcune categorie di delitti (delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti, « altri delitti », delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe); una media diversificazione per altre categorie (de-

litti contro l'ordine pubblico, delitti contro il patrimonio, delitti contro la fede pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro la personalità dello Stato, delitti contro la famiglia) ed infine una minore diversificazione per altre categorie di delitti (delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'amministrazione della giustizia, delitti in totale, delitti contro la persona, delitti contro la moralità pubblica e il buon costume).

7. DELITTI DENUNCIATI NEI COMUNI CAPOLUOGHI E NEGLI ALTRI COMUNI

Il prospetto 7, nel quale sono riportati i quozienti di criminalità distintamente nei comuni capoluoghi e negli altri comuni, mette in evidenza che il fenomeno della criminalità è strettamente correlato con le caratteristiche demografiche, economiche e sociali dei gruppi di popolazione in cui esso si sviluppa.

Infatti nei capoluoghi di provincia i quozienti di criminalità assumono valori più elevati in quasi tutti i tipi di delitto.

Nei comuni non capoluoghi si osservano invece quozienti di criminalità più elevati per i delitti contro l'incolumità pubblica; ciò deriva dal fatto che detta classe comprende incendi, inondazioni e danneggiamenti dolosi, eventi tutti che si verificano normalmente in zone di campagna.

Valori considerevoli si riscontrano anche negli altri comuni relativamente ai delitti contro l'incolumità e la libertà individuale, in quanto, detta categoria comprende le lesioni personali colpose, determinate soprattutto da incidenti stradali che si verificano con frequenza notevole anche in comuni non capoluoghi.

Quozienti di criminalità spiccatamente elevati nei capoluoghi si registrano sia per i delitti contro il patrimonio (nella proporzione del quintuplo rispetto ai comuni non capoluoghi) che raggiungono il valore massimo di oltre 3.000 delitti su 100.000 abitanti, sia per i delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio.

Comunque, per i delitti nel complesso verificatisi nei capoluoghi, il quoziente rispetto a 100.000 abitanti è oltre il triplo di quello relativo ai delitti verificatisi nei comuni non capoluoghi.

Prosp. 7 — Delitti denunciati nei comuni capoluoghi e negli altri comuni

Quozienti di criminalità per 100.000 abitanti

CLASSI E CATEGORIE DI DELITTI	1971			1972		
	Comuni capoluoghi	Altri comuni	Totale	Comuni capoluoghi	Altri comuni	Totale
1. CONTRO LA PERSONA	377,4	322,6	341,3	359,2	328,2	338,7
1.1 Contro la vita (a)	15,4	12,6	13,5	16,7	13,6	14,6
di cui:						
omicidio volontario consumato (b)	1,1	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0
omicidio volontario tentato	1,8	1,3	1,5	1,8	1,4	1,5
omicidio preterintenzionale	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
omicidio colposo	12,5	9,9	10,8	13,8	11,0	11,9
1.2 Contro l'incolumità e la libertà individuale	311,2	270,1	284,1	296,8	276,4	283,4
di cui:						
lesioni personali volontarie	70,2	56,5	61,2	67,4	53,2	63,6
lesioni personali colpose	180,2	161,3	167,7	170,7	172,5	171,9
1.3 Ingiuria e diffamazione	50,7	40,0	43,7	45,7	38,1	40,7
2. CONTRO LA FAMIGLIA	42,3	25,0	30,9	37,6	23,6	28,3
2.1 Violazione obblighi assistenza familiare	28,0	15,4	19,7	23,9	13,9	17,3
2.2 Maltrattamenti in famiglia	10,3	7,5	8,5	10,4	7,7	8,6
2.3 Altri	4,1	2,1	2,8	3,4	2,0	2,4
3. CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME	27,9	11,5	17,1	25,4	11,7	16,4
4. CONTRO L'INTEGRITÀ E LA SANITÀ DELLA STIRPE	0,5	0,4	0,4	0,6	0,4	0,5
5. CONTRO IL PATRIMONIO	3.015,6	696,9	1.486,9	3.870,6	765,4	1.821,2
5.1 Furto	2.872,7	613,7	1.383,4	3.723,9	682,8	1.716,6
5.2 Rapina, estorsione, sequestro di persona	14,5	5,6	8,6	15,2	5,9	9,1
5.3 Danni a cose, animali, terreni, ecc.	37,6	43,1	41,2	39,2	43,8	42,2
5.4 Truffa ed altre frodi	90,7	34,6	53,7	92,9	32,9	53,3
6. CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	499,1	130,1	255,8	338,5	119,4	193,9
6.1 Emissione assegni a vuoto	475,7	124,4	244,1	317,0	114,5	183,4
6.2 Altri	23,4	5,7	11,7	21,4	4,9	10,7
7. CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA	10,9	20,8	17,4	7,4	12,9	11,0
8. CONTRO LA FEDE PUBBLICA	82,2	15,8	38,4	71,5	14,8	34,1
8.1 Falsità in atti e persone	66,5	13,1	31,2	56,1	11,7	26,8
8.2 Altri	15,7	2,8	7,2	15,3	3,1	7,2
9. CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO	1,3	0,5	0,8	2,5	0,9	1,4
10. CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	94,1	36,7	56,3	82,3	35,1	51,2
10.1 Emissioni di atti d'ufficio, ecc.	63,3	21,9	36,0	48,2	19,2	29,1
10.2 Altri	30,8	14,9	20,3	34,1	15,9	22,1
11. CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	15,0	10,7	12,2	15,1	11,1	12,5
12. CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
13. CONTRO L'ORDINE PUBBLICO	1,9	0,7	1,1	1,6	0,9	1,1
14. ALTRI DELITTI	114,6	39,1	64,8	126,9	40,3	69,8
DELITTI IN TOTALE	4.282,9	1.311,3	2.323,8	4.939,4	1.365,0	2.580,3

(a) Cfr. nota (a) del prospetto 1. — (b) Cfr. nota (b) del prospetto 2.

8. INDICI DI CRIMINALITÀ

I quozienti di criminalità illustrati nei precedenti paragrafi danno misura delle variazioni nel tempo e nello spazio delle frequenze dei delitti denunciati per i quali è stata iniziata l'azione penale, ma non permettono di apprezzare le effettive

variazioni della criminalità, in quanto, nella determinazione dei detti quozienti, non si tiene conto della gravità dei delitti.

Da ciò discende che un aumento del numero complessivo dei delitti per 100.000 abitanti non è sempre indicativo di un vero incremento della criminalità, come si verifica ad esempio nel caso

che quell'aumento sia stato determinato da un aumento del numero dei delitti poco gravi cui ha fatto riscontro una diminuzione (di minor entità) dei delitti più gravi. Similmente, ad una diminuzione del quoziente di criminalità può corrispondere un'accentuazione e non già una diminuzione della criminalità se la riduzione di quel quoziente trae origine da una diminuzione del numero dei delitti poco gravi e da un aumento (di minore entità) dei delitti più gravi.

Per ottenere una più idonea misura della criminalità complessiva si rende pertanto opportuno far ricorso ad «indici di criminalità» ottenuti tenendo congiuntamente conto sia delle frequenze dei delitti, sia della loro gravità opportunamente misurata.

Se indichiamo con:

d_{it} il numero dei delitti denunciati del tipo i esimo per i quali è stata iniziata l'azione penale al tempo t ;

p_{it} la pena media in mesi prevista dalle norme penali in vigore per il delitto i esimo al tempo t (pena edittale) (1);

P_t l'ammontare della popolazione al tempo t ;

l'indice di criminalità al tempo 1 con base al tempo 0 sarà dato da:

$${}_0I_1 = \frac{\sum_{i=1}^n d_{it} p_{io}}{P_1} : \frac{\sum_{i=1}^n d_{io} p_{io}}{P_0} =$$

$$= \frac{\sum_{i=1}^n d_{it} p_{io}}{\sum_{i=1}^n d_{io} p_{io}} \cdot \frac{P_0}{P_1}$$

Pertanto, nel caso considerato, l'indice assume un preciso e concreto significato: esso infatti risulta uguale al rapporto fra il numero complessivo di

(1) La pena media edittale viene ottenuta come media della pena minima e di quella massima previste dalla relativa norma di legge, espresse in mesi.

mesi di pena per abitante che sarebbe stato irrogabile per i delitti avvenuti al tempo 1 e l'analogo numero complessivo di mesi di pena per abitante che sarebbe stato irrogabile per i delitti del tempo 0 (2).

In luogo delle pene edittali potrebbero adoperarsi, come si vedrà meglio in seguito, le pene effettivamente inflitte in un determinato periodo di tempo (3); oppure adottarsi pesi che tengano conto della gravità sociale dei vari delitti in maniera diversa da quella cui il legislatore ha fatto riferimento allorquando ha stabilito le pene edittali (4).

L'importante è tuttavia che, una volta scelto un sistema di pesi, questo venga mantenuto costante

(2) L'opportunità di far ricorso agli indici di criminalità risulta ancor più evidente se si considera l'esempio schematico che segue, nel quale la gravità dei delitti — per semplicità ridotti a due soltanto — viene misurata mediante un'ipotetica pena edittale.

DELITTI	PENA EDITTALE mesi	ANNO t_0 (Popolaz.: 1.000 ab.)		ANNO t_1 (Popolaz.: 1.010 ab.)	
		Delitti	Pena edittale complessiva	Delitti	Pena edittale complessiva
		numero	mesi	numero	mesi
A	6	3	18	2	12
B	20	3	60	4	80
A + B		6	78	6	92

Quozienti di criminalità: $\frac{6}{1000} = 6,0\text{‰}$; $\frac{6}{1010} = 5,9\text{‰}$

Pena edittale per abitante (mesi): $\frac{78}{1000} = 0,078$; $\frac{92}{1010} = 0,091$

Indice di criminalità: $\frac{92}{1010} : \frac{78}{1000} = 116,8$

Come si vede, il numero di delitti dell'anno t_1 risulta uguale a quello dell'anno t_0 , ma a causa dell'aumento della popolazione il quoziente di criminalità discende dal 6,0‰ al 5,9‰, ciò che starebbe ad attestare una diminuzione della criminalità. Senonché nell'anno t_1 pur essendo restato uguale il numero totale dei delitti si è determinato un aumento dei delitti più gravi (quelli di tipo B) e una diminuzione dei delitti più lievi (quelli di tipo A); ciò fa sì che il numero totale dei mesi di pena per abitante passi da 0,078 nell'anno t_0 a 0,091 nell'anno t_1 e quindi l'indice accusa un sensibilissimo aggravamento — da 100 a 116,8 — della criminalità.

(3) Questa soluzione è stata preferita dal D'Agata (Cfr. C. D'AGATA, *Indicatori della criminalità*, in «Atti della Società Italiana di Statistica», Palermo, 29-31 maggio 1972).

(4) E' questa una soluzione proposta dal De Castro, (op. cit., pag. 203).

attraverso il tempo al fine di rendere validi i confronti della criminalità.

Il ricorso alle pene medie edittali per misurare la gravità dei delitti presenta taluni vantaggi rispetto alle pene effettivamente inflitte dal giudice con sentenza irrevocabile. Infatti:

a) la pena edittale, come « sintesi della reazione sociale alle violazioni della convivenza umana » e « frutto della decantazione della sapienza e dell'esperienza dei giudici nel corso dei secoli » (1) costituisce forse la più plausibile e certo la più obiettiva stima della gravità sociale dei delitti (2);

b) la pena edittale è nota a priori, fin dal momento, cioè, in cui viene iniziata l'azione penale, mentre la pena comminata, potendo venir conosciuta talvolta a distanza di anni dal momento in cui il fatto delittuoso è avvenuto, non si presta per una misura tempestiva della criminalità;

c) le pene comminate in un dato anno si riferiscono a delitti avvenuti anche negli anni precedenti; e pertanto, col loro impiego, l'indice di criminalità verrebbe ad essere fondato su fenomeni non simultanei. Al contrario, le pene edittali, per essere costituite da valori fissi, possono essere applicate ai delitti commessi e denunciati nel medesimo anno;

d) le pene effettivamente comminate, riferendosi ai condannati, risultano spesso cumulative in quanto il procedimento penale può comprendere più delitti; da ciò segue che dette pene non sono esattamente attribuibili a ciascun delitto commesso

e quindi le pene comminate consentono di effettuare una ponderazione soltanto approssimativa;

e) le pene edittali sono note per ciascuno dei delitti considerati dal codice penale e risulta, quindi, possibile attribuire a ciascun delitto la corrispondente pena, ed effettuare una ponderazione più analitica e precisa;

f) la pena edittale può essere ritenuta valida anche ai fini della ponderazione dei delitti commessi da autori ignoti, mentre la pena media effettiva si riferisce ai soli delitti commessi da persone note (3);

g) con l'impiego della pena edittale stabilita dal legislatore si attribuisce a ciascun delitto un peso commisurato al turbamento subito dalla coscienza collettiva per il fatto delittuoso commesso, e ciò indipendentemente dalla pena che in concreto verrà inflitta a conclusione del processo penale.

E' ben vero, d'altra parte, che la pena effettivamente inflitta per un dato delitto — sia a causa del gioco delle attenuanti e delle aggravanti, sia per effetto dell'inevitabile diverso atteggiamento dei vari magistrati giudicanti — può divergere in misura più o meno accentuata dalla pena media edittale, la quale, pertanto, avrebbe un contenuto puramente teorico. Ma, a parte la difficoltà o l'impossibilità pratica di conoscere la ripartizione della pena inflitta fra i vari delitti commessi da uno stesso condannato, sta di fatto che l'anzidetta circostanza è di scarso rilievo, dal momento che gli indici di criminalità hanno lo scopo di dar misura delle *variazioni* della criminalità rispetto ad un dato periodo base e non già del *livello assoluto* del fenomeno stesso.

(1) D. DE CASTRO, *op. cit.*, pag. 203.

(2) Ciò non significa, come è stato accennato, che non sia logicamente ammissibile l'adozione di un diverso sistema di pesi, come ha proposto il De Castro (*op. cit.*, pag. 203), basato sulla considerazione che una medesima pena prevista per delitti diversi aventi differente pericolosità sociale non ha lo stesso significato sociologico. Ed in proposito aggiunge: « Ad es. cinque anni di pena media data per lesioni gravi, delitto sul fondo della cui strada sta l'omicidio (punito nei casi più gravi con l'ergastolo), non hanno lo stesso significato sociale di cinque anni di pena dati per furto aggravato sulla cui strada lo sfondo non è mai così truce ed antisociale ».

(3) In proposito già nel 1909 il Mortara osservava: « Non di tutti i reati denunciati sono puniti gli autori, molte volte non vengono neppure scoperti: il numero dei delitti di cui rimangono ignoti i colpevoli costituisce da un settimo ad un quarto di quello complessivo dei denunciati. Né tutti gli imputati denunciati vengono sottoposti a giudizio, così che appena tre quinti dei delitti denunciati danno luogo a giudizio. Degli imputati giudicati, appena metà sono condannati » (G. MORTARA, *Indagini sulla delinquenza in Italia*, in « Giurisprudenza italiana », Volume LXI, parte quarta, pag. 306, Torino 1909).

Prosp. 8 — Indici di criminalità

Base 1971 = 100

CLASSI E CATEGORIE DI DELITTI	1972	CLASSI E CATEGORIE DI DELITTI	1972
1. CONTRO LA PERSONA	97,7	6. CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COM- MERCIO	86,1
1.1 Contro la vita (a)	100,8	6.1 Emissione assegni a vuoto	75,1
di cui:		6.2 Altri	108,4
omicidio volontario consumato (b)	86,6	7. CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA	62,8
omicidio volontario tentato	105,4	8. CONTRO LA FEDE PUBBLICA	89,1
omicidio preterintenzionale	105,1	8.1 Falsità in atti e persone	86,0
omicidio colposo	110,8	8.2 Altri	95,0
1.2 Contro l'incolumità e libertà individuale	96,6	9. CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO	162,1
di cui:		10. CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	92,1
lesioni personali volontarie	94,8	10.1 Omissione atti d'ufficio	78,9
lesioni personali colpose	102,5	10.2 Altri	109,1
1.3 Ingiuria e diffamazione	92,7	11. CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	103,2
2. CONTRO LA FAMIGLIA	97,3	12. CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI	115,4
2.1 Violazione obblighi assistenza familiare	87,7	13. CONTRO L'ORDINE PUBBLICO	98,4
2.2 Maltrattamenti in famiglia	101,9	14. ALTRI DELITTI	108,5
2.3 Altri	90,2		
3. CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME	95,4	DELITTI IN TOTALE	121,0
4. CONTRO L'INTEGRITÀ E LA SANITÀ DELLA STIRPE	123,3		
5. CONTRO IL PATRIMONIO	125,7		
5.1 Furto	126,5		
5.2 Rapina, estorsione, sequestro di persona	103,1		
5.3 Danni a cose, animali, terreni, ecc.	102,5		
5.4 Truffa ed altre frodi	101,5		

(a) Cfr. nota (a) del prospetto 1. — (b) Cfr. nota (b) del prospetto 2.

Passando ora ad esaminare gli indici di criminalità (prosp. 8) calcolati coi criteri suesposti (1), si può osservare che allorché si considera non solo la frequenza ma anche la gravità dei delitti,

(1) Per la costruzione degli indici di criminalità di cui al prosp. 8 sono state adoperate le pene edittali medie, espresse in mesi, che figurano nell'Appendice.

la criminalità complessiva nel 1972 risulta aumentata del 21,0% nei confronti del 1971 vale a dire in una misura notevolmente maggiore della sola frequenza dei delitti (11,0%: Cfr. prosp. 2); ciò evidentemente dipende dalla circostanza che nei due anni considerati i delitti più gravi sono aumentati in proporzione maggiore dei delitti più lievi.

APPENDICE

CONTENTS

Delitti e pena media editale

Anni 1971 e 1972

ARTICOLI DEL CODICE PENALE	CLASSIFICAZIONE DEI DELITTI	PENA MEDIA EDITTALE mesi	DELITTI	
			1971	1972
	1. CONTRO LA PERSONA			
422	Strage (a)	270	11	16
575	Omicidio volontario	306	600	522
575/56	Omicidio volontario tentato	153	788	837
578	Infanticidio per causa di onore	78	15	18
579	Omicidio del consenziente	126	7	8
579/56	Omicidio del consenziente tentato	63	1	2
584	Omicidio preterintenzionale	168	68	72
587	Omicidio a causa di onore	60	18	13
587/56	Omicidio a causa di onore tentato	30	—	2
586	Morte come conseguenza di altro delitto	33	10	14
589	Omicidio colposo	33	5.801	6.476
581	Percosse	3	4.998	4.611
582	Lesioni personali volontarie	20	33.087	31.599
587/3°c.	Lesioni personali a causa di onore	6	1	2
586/590/83	Lesioni come conseguenza di altro delitto	2	4	9
590	Lesioni personali colpose	1	90.632	93.604
588/2°c.	Rissa	31	1.637	1.510
591	Abbandono di persone minori o incapaci	33	142	163
592/1° e 2° c.	Abbandono di un neonato per causa di onore	24	78	54
580	Istigazione o aiuto al suicidio	102	75	57
593	Omissione di soccorso	1	192	177
610	Violenza privata	24	1.938	2.024
612/1° e 2° c.	Minaccia	7	17.164	16.916
605/1° e 2° c.	Sequestro di persona	58	326	392
614	Violazione di domicilio	18	2.720	2.685
600	Riduzione in schiavitù	120	3	11
601	Tratta o commercio di schiavi	150	2	1
603	Plagio	120	19	15
606	Arresto illegale	18	6	2
607	Indebita limitazione di libertà personale	18	8	3
608	Abuso di autorità contro arrestati o detenuti	15	8	8
609	Perquisizione e ispezione personale arbitrarie	6	1	6
611	Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato	30	32	51
613	Stato di incapacità procurato mediante violenza	6	13	20
615	Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale	36	26	34
616	Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza	6	146	115
617	Cognizione, interruzione e impedimento fraudolenti di comunicazione o conversazione telegrafica o telefonica	1	10	14
618	Rivelazione del contenuto di corrispondenza	3	10	14
619	Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da personale delle poste, dei telegrafi o dei telefoni	21	38	53
620	Rivelazione di contenuto di corrispondenza commessa da persona addetta al servizio poste, telegrafo e telefono	21	13	18
621	Rivelazione contenuto documenti segreti	18	39	36
622	Rivelazione segreto professionale	6	36	26
623	Rivelazione segreti scientifici o industriali	12	69	43
594	Ingiuria	3	19.457	18.391
595	Diffamazione	6	4.129	3.748
602	Alienazione o acquisto di schiavi	90	4	10
	2. CONTRO LA FAMIGLIA			
556	Bigamia	36	12	14
559	Adulterio	6	25	17
560	Concubinato	12	28	23
570	Violazione degli obblighi di assistenza familiare	6	10.644	9.409
572	Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli	36	4.581	4.707

(a) Ai fini statistici il delitto di strage, previsto dal Codice Penale tra i delitti « Contro l'incolumità pubblica », è stato inserito tra i delitti « Contro la persona ».

Segue: Delitti e pena media edittale

Anni 1971 e 1972

ARTICOLI DEL CODICE PENALE	CLASSIFICAZIONE DEI DELITTI	PENA MEDIA EDITTALE <i>mesi</i>	DELITTI	
			1971	1972
558	Induzione al matrimonio mediante inganno	6	1	3
564	Incesto	36	45	37
565	Attentati alla morale familiare commessi col mezzo stampa periodica . .	1	5	3
566	Supposizione o soppressione di stato	78	2	4
567	Alterazione di stato	78	16	16
568	Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto .	36	3	6
571	Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina	3	109	107
573	Sottrazione consensuale di minorenni	12	972	853
574	Sottrazione di persone incapaci	24	278	254
3. CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME				
519	Violenza carnale	78	1.476	1.339
521	Atti di libidine violenti	38	1.230	1.187
527	Atti osceni	20	2.631	2.411
522	Ratto a fine di matrimonio	24	82	74
523	Ratto a fine di libidine	48	324	301
530	Corruzione di minorenni	21	584	607
520	Congiunzione carnale commessa con abuso autor. pubbl. ufficiale . . .	36	66	74
524	Ratto di pers. min. di 14 anni o inferma, a fine libidine o matrimonio	36	260	256
526	Seduzione con promessa di matrim. commessa da persona coniugata . .	14	28	35
528	Pubblicazioni e spettacoli osceni	20	1.155	1.140
(a)	Istigazione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione	48	1.409	1.495
4. CONTRO L'INTEGRITÀ E LA SANITÀ DELLA STIRPE				
545	Aborto di donna non consenziente	114	21	30
546	Aborto di donna consenziente	42	92	129
547	Aborto procuratosi dalla donna	30	45	37
548	Istigazione all'aborto	15	37	36
550	Atti abortivi su donna ritenuta incinta	20	13	17
552	Procurata impotenza alla procreazione	15	5	5
553	Incitamento a pratiche contro la procreazione	6	1	2
554	Contagio di sifilide o di blenorragia	24	23	14
5. CONTRO IL PATRIMONIO				
624	Furto	18	65.861	51.767
626	Furto punibile a querela dell'offeso	6	170	146
627	Sottrazione di cose comuni	12	86	84
625	Furto aggravato	42	681.020	882.409
628	Rapina	78	2.733	2.867
629	Estorsione	78	812	782
630	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	138	86	80
633	Invasione di terreni o edifici	12	1.106	1.066
635	Danneggiamento	6	17.269	18.490
636	Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui	1	2.561	2.196
631	Usurpazione	18	217	209
632	Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi	18	293	232
634	Turbativa violenta del possesso di cose immobili	12	86	94
637	Ingresso abusivo nel fondo altrui	1	141	153
638	Uccisione o danneggiamento di animali altrui	6	464	449
639	Deturpazione o imbrattamento di cose altrui	1	120	104
640	Truffa	20	15.146	16.019
646	Appropriazione indebita	18	7.862	6.548
648	Ricettazione	36	2.513	3.097
641	Insolvenza fraudolenta	12	2.425	2.212
642	Fraudolenta distruz. della cosa propria e mutilaz. fraudolenta propria pers.	20	56	46
643	Circonvenzione di persone incapaci	48	182	187

(a) Legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Segue: Delitti e pena media editale

Anni 1971 e 1972

ARTICOLI DEL CODICE PENALE	CLASSIFICAZIONE DEI DELITTI	PENA MEDIA EDITTALE <i>mesi</i>	DELITTI	
			1971	1972
644	Usura	12	244	218
645	Frode in emigrazione.	36	41	57
647	Appropriaz. cose smarrite, del tesoro o cose avute per errore o caso fortuito	6	537	652
628/56	Rapina tentata	39	378	493
629/56	Estorsione tentata	39	648	713
630/56	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione tentati	69	3	2
6. CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO				
515	Frode nell'esercizio del commercio.	12	1.040	947
516	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	3	298	273
508	Arbitraria invasione e occupaz. di aziende agr. o industriali. Sabotaggio .	18	103	67
509	Inosservanza norme rapporti lavoro e decisioni magistrato lavoro	6	13	15
499	Distruzione materie prime o prod. agr. o ind. o di mezzi produzione .	90	10	10
500	Diffusione di una malattia delle piante o degli animali.	36	4	3
501	Rialzo e ribasso fraudolento prezzi pubbl. mercato o borse commercio .	18	5	6
502	Serrata e sciopero per fini contrattuali	1	1	5
503	Serrata e sciopero per fini non contrattuali	6	7	1
504	Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero	12	4	19
505	Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta.	1	1	5
506	Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci.	1	1	13
507	Boicottaggio	18	1	1
513	Turbata libertà dell'industria o del commercio	12	32	40
514	Frodi contro le industrie nazionali.	36	25	18
517	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	6	224	250
(a)	Emissione assegni a vuoto	2	131.838	99.817
(b)	Bancarotta fraudolenta	78	668	1.010
(b)	Bancarotta semplice	15	3.899	3.035
7. CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA				
423	Incendio	60	3.556	2.155
424	Danneggiamento seguito da incendio	15	898	757
432	Attentati alla sicurezza dei trasporti	36	276	263
444	Commercio di sostanze alimentari nocive.	21	456	142
449	Delitti colposi di danno	36	3.685	2.185
426	Inondazione, frana o valanga	102	20	19
427	Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga.	57	3	7
428	Naufragio, sommersione o disastro avario	102	15	17
429	Danneggiamento seguito da naufragio	57	17	6
430	Disastro ferroviario.	120	4	12
431	Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento	63	19	39
433	Attentati alla sicurezza impianti energia elett. e gas, o pubbl. comunicazioni	57	18	11
434	Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi	63	37	39
435	Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti	36	44	39
436	Sottraz., occultamento o guasto di apparecchi a pubbl. difesa da infortuni	54	7	8
437	Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infort. sul lavoro	33	7	35
438	Epidemia	180	1	1
439	Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari	90	29	16
440	Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari.	78	23	23
441	Adulteraz. e contraffaz. di altre cose in danno della pubbl. salute	36	12	10
442	Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate	68	10	11
443	Commercio o somministrazione di medicinali guasti	20	15	11
445	Somministraz. di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica .	15	18	22
446	Commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti.	24	34	33
447	Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti.	15	9	10
450	Delitti colposi di pericolo.	12	103	61
451	Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infort. sul lavoro .	6	12	24
452	Delitti colposi contro la salute pubblica	49	94	52

(a) R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736. — (b) R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Segue: Delitti e pena media editale

Anni 1971 e 1972

ARTICOLI DEL CODICE PENALE	CLASSIFICAZIONE DEI DELITTI	PENA MEDIA EDITTALE <i>mesi</i>	DELITTI	
			1971	1972
	8. CONTRO LA FEDE PUBBLICA			
453	Falsificaz. monete, spendita e introduz. nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.	90	1.640	1.436
455	Spendita e introduzione nello Stato senza concerto, di monete falsificate	42	1.212	1.459
457	Spendita di monete falsificate, ricevute in buona fede	3	593	556
454	Alterazione di monete	36	9	7
458	Falsificazione, alterazione, ecc. delle carte di pubblico credito.	90	70	39
459	Falsificaz. di valori di bollo, introduz. acq. detenz. circol. val. bollo falsif.	30	47	13
460	Contraffaz. carta filigranata di carte di pubbl. credito o valori di bollo .	48	2	6
461	Falsific. o detenz. filigrane o strumenti per falsificare monete, valori, carta fil.	36	5	3
462	Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto.	6	12	7
464	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.	18	7	12
465	Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto	3	2	7
466	Alterazione di segni nei valori di bollo o sui biglietti e uso oggetti alterati	3	18	11
472	Uso o detenzione di misure, o pesi con falsa impronta	3	19	40
467	Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto	54	9	24
468	Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti e uso	36	23	43
469	Contraffazione delle impronte di una pubbl. autenticaz. e certificazione .	30	56	65
470	Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte, ecc.	30	26	28
471	Uso abusivo di sigilli e strumenti veri.	18	15	43
473	Contraffaz. alteraz. o uso di segni distintivi di opere ingegno o prod. ind.li	18	39	31
474	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	12	78	110
476	Falsità materiale ammessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.	42	1.594	1.455
477	Falsità in certificati o autorizzazioni amministrative	21	187	223
478	Falsità in copie autentiche di atti pubblici o privati o attestati di essi .	30	17	18
479	Falsità ideologica commessa dal pubbl. ufficiale in atti pubblici.	42	147	154
480	Falsità in certificati o in autorizzazioni amministrative	13	55	74
481	Falsità ideol. in certificati commessa da pers. eserc. serv. pubbl. necessità	6	297	227
482	Falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici.	21	1.352	1.410
483	Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.	12	177	173
489	Uso di atto falso	14	175	150
484	Falsità in registri e notificazioni	3	28	38
485	Falsità in scrittura privata	21	5.273	3.427
486	Falsità in foglio firmato in bianco (atto privato).	21	459	385
487	Falsità in foglio firmato in bianco (atto pubblico).	27	11	16
488	Falsità in foglio firmato in bianco diverse dalle precedenti	21	28	37
490	Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri commessa da pubbl. ufficiali atti pubblici	25	63	86
491	Falsità in testamento olografo, cambiale, ecc., commesso da pubbl. ufficiale	30	5.114	4.724
493	Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di servizio pubblico . .	27	5	5
494	Sostituzione di persona	6	500	547
497	Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giud. e uso indebito . .	3	12	5
498	Usurpazione di titoli o di onori	1	203	198
495	Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità .	18	594	603
496	False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri	6	587	654
	9. CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO			
266	Istigazione di militari a disobbedire alle leggi	24	36	42
278	Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica	36	15	45
290	Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituz. e Forze Armate .	21	257	486
241	Attentati contro la integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato	360	6	3
242	Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano	360	—	—
243	Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano .	204	—	—
244	Atti ostili verso uno Stato estero che espongono lo Stato italiano al pe- ricolo di guerra	102	—	—
245	Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato it. a neutral. o guerra	120	—	—
246	Corruzione del cittadino da parte dello straniero	78	2	2
247	Favoreggiamento bellico	204	—	—
248	Somministrazione al nemico di provvigioni	174	—	—
249	Partecipazioni a prestiti a favore del nemico	174	—	—

Segue: Delitti e pena media editale

Anni 1971 e 1972

ARTICOLI DEL CODICE PENALE	CLASSIFICAZIONE DEI DELITTI	PENA MEDIA EDITALE <i>mesi</i>	DELITTI	
			1971	1972
250	Commercio col nemico	72	—	—
251	Inadempimenti di contratti di forniture in tempo di guerra	78	—	—
252	Frode in forniture in tempo di guerra	204	—	—
253	Distruzione e sabotaggio di opere militari	192	1	2
254	Agevolazione colposa	36	2	—
255	Soppressione, falsificazione o sottrazione atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato	192	3	1
256	Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato	78	5	3
257	Spionaggio politico o militare	234	—	1
258	Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione	204	3	2
259	Agevolazione colposa	36	2	—
260	Introduz. clandestina in luoghi militari e possesso ingiustif. mezzi spion.	36	5	3
261	Rivelazione di segreti di Stato	174	1	3
262	Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione	162	1	5
263	Utilizzazione dei segreti di Stato	174	—	—
264	Infedeltà in affari di Stato	174	4	1
265	Disfattismo politico	174	1	5
267	Disfattismo economico	174	—	2
268	Favoreggiamento, sabotaggio, spionaggio, ecc. a danno Stato alleato guerra	204	—	—
269	Attività antinazionali del cittadino all'estero	174	2	1
270	Associazioni sovversive	102	4	9
271	Associazioni antinazionali	24	2	—
272	Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale	36	13	42
273	Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale	3	1	—
274	Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale	1	—	—
275	Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico	6	—	—
276	Attentato contro il Presidente della Repubblica	360	—	—
277	Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica	120	1	1
279	Lesà prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica	6	—	1
283	Attentato contro la Costituzione dello Stato	216	1	2
284	Insurrezione armata contro i poteri dello Stato	360	—	—
285	Devastazione, saccheggio e strage	360	2	—
286	Guerra civile	360	—	—
287	Usurpazione di potere politico o di comando militare	126	—	—
288	Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio Stato estero	54	—	—
289	Attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali	204	2	1
291	Vilipendio alla Nazione Italiana	24	10	11
292	Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato	24	16	8
294	Attentato contro i diritti politici del cittadino	36	2	4
295	Attentato contro i Capi di Stati esteri	264	—	—
296	Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri	78	—	1
297	Offesa all'onore dei Capi di Stati esteri	24	13	13
298	Offese contro i rappresentanti di Stati esteri	24	2	3
299	Offese alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero	21	1	—
302	Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo	54	2	10
303	Pubblica istigazione e apologia	90	6	29
304	Cospirazione politica mediante accordo	42	4	5
305	Cospirazione politica mediante associazione	102	—	7
306	Banda armata, formazione e partecipazione	120	—	8
307	Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata	12	—	3
10. CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE				
336	Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale	33	1.328	1.620
337	Resistenza a un pubblico ufficiale	33	2.560	2.954
341/1° e 3°c.	Oltraggio a un pubblico ufficiale	19	6.019	6.498
338	Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario	48	68	45
340	Interruz. di un ufficio o servizio pubbl. o serv. di pubbl. necessità	6	248	214
342/1° e 3°c.	Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario	22	56	53
343/1° e 2°c.	Oltraggio a un magistrato in udienza	36	15	18
344	Oltraggio a un pubblico impiegato	13	146	121

Segue: Delitti e pena media editale

Anni 1971 e 1972

ARTICOLI DEL CODICE PENALE	CLASSIFICAZIONE DEI DELITTI	PENA MEDIA EDITTALE mesi	DELITTI	
			1971	1972
345	Offesa all'autorità mediante danneggiamento di affissioni	1	15	13
314	Peculato	78	235	197
316	Peculato mediante profitto dell'errore altrui	21	6	10
315	Malversazione a danno di privati	66	106	95
317	Concussione	86	52	69
318/1° e 2°c.	Corruzione per un atto d'ufficio	12	19	25
319	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	42	24	23
320	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	12	4	7
321	Responsabilità del corruttore	21	23	26
322	Istigazione alla corruzione	12	43	45
328	Omissione o rifiuto di atti d'ufficio	6	6.011	5.081
334	Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignor. o sequestro	27	11.233	8.711
348	Abusivo esercizio di una professione	3	215	177
323	Abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge	12	210	217
324	Interesse privato in atti di ufficio	33	240	226
325	Utilizzazione di invenz. o scoperte conosciute per ragioni di ufficio	36	14	7
326/1° e 2°c.	Rivelazione di segreti di ufficio	13	11	24
327	Eccitam. al dispregio e vilipendio di istituzioni, leggi e atti dell'Autorità	6	15	8
329	Rifiuto o ritardo di obbedienza, commesso da un militare o da un agente della forza pubblica	12	4	11
330	Abbandono collettivo di pubbl. uffici, impieghi, servizi o lavori	12	15	11
331	Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità	9	30	39
332	Omiss. dov. uff. in occasione abbandono pubbl. uff. o interruz. pubbl. servizi	1	17	25
333	Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro	3	11	15
335	Violaz. colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose pignor. o sequestri	3	1.100	995
346/1° e 2°c.	Millantato credito	42	76	87
347	Usurpazione di funzioni pubbliche	12	93	77
349	Violazione di sigilli	21	68	58
350	Agevolazione colposa	1	2	2
351	Violazione della pubblica custodia di cose	36	17	20
352	Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro	1	18	9
353/1° e 3°c.	Tutela libertà degli incanti	9	21	17
354	Astensione dagli incanti	3	6	1
355/1° e 3°c.	Inadempimento di contratti di pubbliche forniture	14	3	2
356	Frode nelle pubbliche forniture	36	5	9
11. CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA				
367	Simulazione di reato	24	1.095	1.191
368	Calunnia	48	1.282	1.283
372	Falsa testimonianza	21	602	666
378	Favoreggiamento personale	24	446	577
379	Favoreggiamento reale	30	99	104
385	Evasione	3	293	301
392	Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose	1	1.081	1.047
393	Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone	6	272	279
361	Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale	1	49	60
362	Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio	1	9	6
363	Omessa denuncia aggravata	21	5	3
364	Omessa denuncia di reato da parte del cittadino	6	5	3
365	Omissione di referto	1	32	31
366	Rifiuto di uffici legalmente dovuti	3	14	10
369	Autocalunnia	24	45	51
370	Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione	15	24	22
371	Falso giuramento della parte	21	146	125
373	Falsa perizia o interpretazione	21	15	22
374	Frode processuale	21	71	69
377	Subornazione	7	29	31
380	Patrocinio o consulenza infedele	24	20	7
381	Patrocinio o consulenza a favore di parti contrarie	21	8	12
382	Millantato credito del patrocinatore	60	24	21

Segue: Delitti e pena media editale

Anni 1971 e 1972

ARTICOLI DEL CODICE PENALE	CLASSIFICAZIONE DEI DELITTI	PENA MEDIA EDITTALE <i>mesi</i>	DELITTI	
			1971	1972
386	Procurata evasione	33	12	22
387	Colpa del custode	18	17	29
388	Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice	18	795	743
389	Inosservanza di pene accessorie	6	9	12
390	Procurata inosservanza di pena	31	26	22
391	Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive	12	9	9
394	Sfida a duello	1	23	17
395	Portatori di sfida	1	7	10
396	Uso delle armi in duello	3	4	3
398	Uso delle armi in duello aggravanti	12	7	2
399	Duellante estraneo al fatto	3	3	7
400	Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello	3	1	—
401	Provocazione al duello per fine di lucro	78	3	2
12. CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI				
405	Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico	12	15	9
412	Occultamento di cadavere	18	11	17
402	Vilipendio della religione dello Stato	6	9	8
403	Offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone	12	6	11
404	Offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose	24	10	7
406	Delitti contro i culti ammessi nello Stato	8	2	2
407	Violazione di sepolcro	36	14	21
408	Vilipendio delle tombe	21	27	28
409	Turbamento di un funerale o servizio funebre	6	3	3
410	Vilipendio di cadavere	39	9	3
411	Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere	54	8	15
413	Uso illegittimo di cadavere	3	4	3
13. CONTRO L'ORDINE PUBBLICO				
414	Istigazione a delinquere	36	114	152
416	Associazione per delinquere	72	414	401
415	Istigazione a disobbedire alle leggi	33	35	27
418	Assistenza agli associati	12	6	3
419	Devastazione e saccheggio	138	5	3
420	Pubblica intimidazione col mezzo di materie esplodenti	21	20	10
421	Pubblica intimidazione	6	15	25
(a)	14. ALTRI DELITTI	26	35.011	37.976
TOTALE DELITTI			1.255.151	1.404.658

(a) Delitti previsti da leggi speciali.

